

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1379 del 07/03/2024
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA - DITTA: GROPPALLI S.R.L. ATTIVITÀ: "PRODUZIONE DI PROFILATI ESTRUSI IN ALLUMINIO" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE, LOC. FORNACE FOLLO, STRADA MOTTAZIANA N. 80.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1395 del 06/03/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno sette MARZO 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA - DITTA: GROPPALLI S.R.L.

ATTIVITÀ: "PRODUZIONE DI PROFILATI ESTRUSI IN ALLUMINIO" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE, LOC. FORNACE FOLLO, STRADA MOTTAZIANA N. 80.

#### LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

##### Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (AUA);

l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

la legge regionale n. 3 del 21 aprile 1999, "Riforma del sistema regionale e locale";

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009 e ss.mm.ii.;

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2204 del 21/12/2015, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 11/4/2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023);

##### Premesso che:

- con nota del 13/11/2023, acquisita al prot. ARPAE n. 192134 del 13/11/2023, il SUAP del Comune di Borgonovo Val Tidone ha trasmesso l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla ditta "GROPPALLI S.R.L.", (P.IVA 01161850332), con sede legale in Comune di Gragnano Trebbiense (PC), Loc. Pilastro, Frazione Gragnanino, finalizzata all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo svolgimento dell'attività di "produzione di profilati estrusi in alluminio" nello stabilimento sito in Comune di Borgonovo Val Tidone, Loc. Fornace Follo, Strada Mottaziana n. 80, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione*, di cui all'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per gli scarichi S1 e S2 di acque reflue industriali assimilate alle domestiche recapitanti nel corpo idrico superficiale "canale di scolo aziendale" afferente al Canale Consortile di Bonifica "Rio Grande",
  - art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art.269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – *comunicazione* di cui all'articolo 8 comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- con nota prot. n. 212708 del 15/12/2023 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 della L. 241/90, chiedendo contestualmente al SUAP di verificare l'applicazione degli artt. 7, c. 3 del DPR 160/2010 e 4, c. 4 del DPR 59/2013, in base ai quali compete al SUAP l'indizione della Conferenza dei Servizi, considerato che trattasi di nuovo stabilimento, con acquisizione del Permesso di Costruire e del CPI; il Comune non ha dato riscontro a tale richiesta;

**Considerato che:**

- con nota prot. n. 220359 del 28/12/2023 è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/902, in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta legge, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- con nota acquisita al prot. n. 6289 del 12/01/2024 il Servizio Territoriale di ARPAE- Distretto di Piacenza ha richiesto integrazioni per la matrice scarichi;
- con nota prot. n. 8359 del 16/01/2024 questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni ha richiesto alla ditta la documentazione integrativa, per le matrici "emissioni in atmosfera" e "scarichi", comprese le integrazioni richieste dal Servizio Territoriale con la suddetta nota prot. n. 6289/2024;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 18560 del 31/01/2024 è stata prodotta dalla ditta la documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 22636 del 06/02/2024 sono state trasmesse, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, le integrazioni prodotte dalla ditta, differendo i termini per rendere le proprie determinazioni;

**Rilevato** che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice "emissioni in atmosfera", (rif. Attività n. 18 del 04/03/2024 Sinadoc 39435/2023) risulta che:

- la richiesta riguarda l'attività di fabbricazione di profilati estrusi in lega di alluminio presso lo stabilimento di cui trattasi;
- viene previsto un impiego di 13500 t/anno di billette in lega di alluminio;
- la capacità produttiva del forno di estrusione è pari a 4 t/h, tuttavia la capacità nominale risulta limitata dai forni di invecchiamento (2500 kg per ciascuno dei tre forni per ogni ciclo avente una durata di 4 ore); la capacità produttiva nominale è pari, quindi, a 45 t/giorno di profilati estrusi;
- le emissioni in atmosfera convogliate sono le seguenti:
  - E1: forno di riscaldamento delle billette equipaggiato con sette bruciatori a gas naturale i cui fumi di combustione scaldano direttamente le billette (conseguentemente non si tratta di medio impianto di combustione in base a quanto disposto dal comma 10 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06). La temperatura di esercizio massima all'interno del forno, riscontrabile in concomitanza della rampa di riscaldamento, è pari a 550 °C (460 °C nel caso di funzionamento a regime);
  - E2: taglio lubrificato delle billette calde;
  - E3: taglio a caldo e a freddo dei profilati estrusi; trattasi di un unico sistema di convogliamento a servizio del taglio a caldo e di quello a freddo;
  - E4, E5 ed E6: bruciatori a gas naturale a servizio di tre forni di invecchiamento; ogni emissione riguarda due bruciatori per una potenza per emissione di 524 kWt; i bruciatori convogliano i fumi di combustione in tubi radianti, evitando la trasmissione diretta del calore;
  - E7 ed E8: bruciatori a gas naturale della vasca di trattamento delle matrici, aventi ciascuno potenza termica nominale pari a 51,9 kWt;
  - E9 ed E10: bruciatori a gas naturale dei serbatoi di stoccaggio dell'acqua di lavaggio e della soda caustica, aventi ciascuno potenza termica nominale pari a 51,9 kWt;
  - E11: aspirazione dei vapori all'interno dell'impianto di pulizia delle matrici previo trattamento con scrubber per l'abbattimento delle sostanze alcaline;
  - E12: forno di nitrurazione riscaldato con resistenze elettriche e munito, per l'abbattimento dell'ammoniaca, di post combustore a torcia alimentata a gas naturale della potenza di 3 kW;
- risulta prevista una motopompa diesel (E13) avente potenza termica nominale pari a 206 kW, pertanto rientrante tra gli impianti ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante di cui alla parte I dell'allegato IV alla parte

quinta del D.Lgs. 152/06 e non soggetta ad autorizzazione in base a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 272 del medesimo decreto;

- l'azienda ha optato per installare i nuovi impianti produttivi all'interno dei fabbricati aziendali al fine di minimizzare l'impatto acustico. Analoga scelta è stata effettuata per i compressori stazionari e le pompe di calore deputate alla climatizzazione estiva ed invernale degli uffici e dei servizi igienici. Le macchine che necessariamente dovranno essere dislocate in esterno verranno installate in locali tecnici dedicati, come nel caso della soffiante a servizio dell'impianto ad ossidazione totale delle acque reflue domestiche e della motopompa diesel dell'impianto antincendio;
- la sega per il taglio delle billette a caldo, la sega mobile per il taglio dei profilati a caldo e la sega per il taglio dei profilati a freddo sono previste con la lubrificazione automatica del disco-lama con un consumo complessivo di olio pari a 390 kg/anno, facendo rientrare tali impianti tra quelli di cui alla lett. a) della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, pertanto E2 ed E3 non sono soggette ad autorizzazione in base a quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 272 del decreto medesimo;

**Rilevato** altresì che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice "scarichi", (rif. Attività n. 16 del 22/02/2024 Sinadoc 39435/2023) risulta che:

- dall'insediamento originano n° 2 scarichi, entrambi recapitanti, sebbene in punti diversi, nel medesimo "canale di scolo aziendale" a cielo aperto afferente al Canale Consortile di Bonifica "Rio Grande", come di seguito descritti:
  - **scarico S1** di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, costituito dall'unione di acque reflue domestiche (così come classificate ai sensi dell'Art. 74 lettera g) del D.Lgs. 152/06) derivanti dai servizi igienici annessi allo stabilimento e con acque reflue industriali assimilate alle domestiche, costituite dalle condense provenienti dalla zona dedita agli essicatori - compressori d'aria - pompe di calore (posta al secondo piano del capannone A). I reflui di tali macchinari recapitano nella rete di raccolta delle acque grigie tramite due condotte che si estendono all'interno della parete; non essendo possibile realizzare un pozzetto per le verifiche qualitative ai fini dell'assimilazione domestica, su ognuna delle due condotte è stato posizionato un rubinetto atto al campionamento fiscale (individuati con le sigle PF3 e PF4 nella planimetria "Tavola AU20 rev.1 del 30/01/2024 - disegno I037S PI 20" trasmessa con le integrazioni). Si fa presente che i compressori sono dotati di un sistema incorporato di separazione acqua/olio provvisto di cartuccia filtrante atto a rimuovere le eventuali tracce di olio trascinate dalla condensa. A servizio di tale scarico, il cui carico organico massimo attuale è stato calcolato pari a 40 A.E. per turno di lavoro, vi sono n° 3 fosse Imhoff (una su ogni linea di raccolta delle acque reflue nere) e n° 3 pozzetti degrassatori (uno su ogni linea di raccolta delle acque grigie ivi compresa la linea n. 3 che raccoglie le acque di condensa). Successivamente tutte le acque reflue confluiscono nel trattamento finale consistente in un impianto ad ossidazione totale dimensionato per 50 A.E.. Immediatamente a valle di detto impianto è stato predisposto un pozzetto di prelievo fiscale (individuato con la sigla PF1 nella planimetria "Tavola AU20 rev.1 del 30/01/2024 - disegno I037S PI 20" trasmessa con le integrazioni). A tal proposito, qualora il carico organico raggiungesse i 50 A.E., pur restando valido l'impianto di trattamento finale, lo scarico dovrà essere assoggettato ai limiti come previsto dalla D.G.R.E.R. n.1053/2003 al punto 4.7 comma IV;
  - **scarico S2** di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, costituito dall'unione di acque meteoriche, provenienti dal dilavamento del piazzale e dai pluviali, con le acque reflue industriali assimilate alle domestiche, provenienti dagli spurghi della torre evaporativa e dell'addolcitore. Il pozzetto atto al campionamento fiscale per le verifiche qualitative ai fini dell'assimilazione domestica è ubicato immediatamente a valle dell'addolcitore e della torre evaporativa (individuato con la sigla PF2 nella planimetria "Tavola AU20 rev.1 del 30/01/2024 - disegno I037S PI 20" trasmessa con le integrazioni). Prima dell'immissione nel corpo idrico recettore il refluo viene chiarificato da un sistema di deolazione/sedimentazione, costituito da 3 vasche in sequenza fra loro (la prima con funzioni di disoleazione e le restanti due di sedimentazione);
- dall'insediamento ha origine anche lo scarico S3, costituito esclusivamente da acque meteoriche pulite provenienti dal dilavamento del piazzale e dai pluviali che, previo passaggio in una vasca di sedimentazione/laminazione, recapita in corpo idrico superficiale, nel suddetto "canale di scolo aziendale" a cielo aperto afferente al Canale Consortile di Bonifica "Rio Grande". Tale scarico non necessita di autorizzazione;
- la Ditta ha mantenuto in essere il sistema di scolmatori per gravità esistenti, posti sulle reti S2 e S3, volti principalmente a gestire le eccessive portate di acqua meteorica, con ripartizione delle stesse fra le reti medesime;

**Precisato che**, per quanto concerne la matrice "impatto acustico", la ditta ha trasmesso la "Valutazione previsionale di impatto acustico", redatta ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/1995 e s.m.i., a firma del tecnico competente in acustica ambientale;

**Atteso che** nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 191 del 09/01/2024 (acquisita al prot. ARPAE n. 2883 in pari data), come rettificata con nota prot. n. 1490 del 12/02/2024, (acquisita al prot. ARPAE n. 27202 in pari data) - Consorzio di Bonifica di Piacenza: parere favorevole per gli scarichi S1 ed S2 di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, entrambi recapitanti nel corpo idrico superficiale “canale di scolo aziendale” afferente al Canale Consortile di Bonifica “Rio Grande”;
- nota prot. n. 25994 del 09/02/2024 - Servizio Territoriale di ARPAE - Distretto di Piacenza: parere favorevole, con prescrizioni, per la matrice emissioni in atmosfera e per gli scarichi S1 ed S2 di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, entrambi recapitanti nel corpo idrico superficiale “canale di scolo aziendale” afferente al Canale Consortile di Bonifica “Rio Grande”;
- nota prot. n. 2106 del 22/02/2024 (acquisita al prot. ARPAE n. 34894 in pari data) - Comune di Borgonovo Val Tidone: parere favorevole in ordine alle matrici “emissioni in atmosfera” e “impatto acustico”;
- nota prot. n. 29196 del 29/02/2024 (prot. ARPAE n. 40436 del 01/03/2024) - Azienda USL di Piacenza: parere favorevole, con le seguenti prescrizioni:
  - in considerazione della possibile formazione di emissioni di nebbie oleose, tali nebbie non dovranno modificare i normali parametri igienici dell’ambiente di lavoro, inoltre la valutazione dei rischi dovrà definire la natura di eventuali sostanze aerodisperse, escludendo il ricorso ai soli sistemi di protezione collettiva con ventilazione a tiraggio naturale in presenza di sostanze cancerogene e mutagene;
  - relativamente alla prevenzione del rischio biologico da legionella, data la presenza di torri evaporative/scrubber, si dovrà rispettare quanto previsto dalla DGR 828/2017 ed in particolare si richiamano le indicazioni per la progettazione e la realizzazione di nuovi impianti, nonché per l’analisi e gestione del rischio;
  - durante tutte le fasi di lavoro produttive generanti emissioni, i sistemi di aspirazione dovranno essere mantenuti in costante funzionamento al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori;

**Dato atto** che in data 28/02/2024 è stata acquisita la Comunicazione Antimafia richiesta ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs.n. 159 del 06/09/2011, tramite consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) PR\_PCUTG\_Ingresso\_0009439\_20240228, dalla quale si rileva che per la ditta in oggetto non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia);

**Ritenuto**, in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta in oggetto;

**Richiamati** gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

**Dato atto** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**Dichiarato** che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

**Su proposta** del Responsabile del Procedimento;

#### **DETERMINA**

Per quanto indicato in narrativa

di assumere la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c. 2, legge n. 241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

#### **DETERMINA**

**1. di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della ditta “GROPALLI S.R.L.”, (P.IVA 01161850332), con sede legale in Comune di Gagnano Trebbiense (PC), Loc. Pilastro, Frazione Gagnanino, per lo svolgimento dell'attività di “produzione di profilati estrusi in alluminio” nello stabilimento sito in Comune di Borgonovo Val Tidone, Loc. Fornace Follo, Strada Mottaziana n. 80, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione*, di cui all'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per gli scarichi S1 e S2 di acque reflue industriali assimilate alle domestiche recapitanti nel corpo idrico superficiale “canale di scolo aziendale” afferente al Canale Consortile di Bonifica “Rio Grande”;
- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art.269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – *comunicazione* di cui all'articolo 8 comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

2. **di stabilire**, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

**EMISSIONE N. E1 FORNO DI RISCALDO RAPIDO**

Portata massima	1460 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	300 gg/anno
Altezza minima	11,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	100 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	100 mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti ossidi di azoto, zolfo e monossido di carbonio sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

**EMISSIONE N. E2 TAGLIO – LUBRIFICATO - SEGA PER TAGLIO BILLETTE A CALDO – SCARSAMENTE RILEVANTE EX COMMA 1 ART. 272**

**EMISSIONE N. E3 TAGLIO – LUBRIFICATO - SEGHE PER TAGLIO PROFILATI ESTRUSI – SCARSAMENTE RILEVANTE EX COMMA 1 ART. 272**

**EMISSIONE N. E4 BRUCIATORI A GAS NATURALE FORNO DI INVECCHIAMENTO N. 1 – P=524 KW**

Portata massima	700 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	300 gg/anno
Altezza minima	11,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

**EMISSIONE N. E5 BRUCIATORI A GAS NATURALE FORNO DI INVECCHIAMENTO N. 2 – P=524 KW**

Portata massima	700 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	300 gg/anno
Altezza minima	11,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

**EMISSIONE N. E6 BRUCIATORI A GAS NATURALE FORNO DI INVECCHIAMENTO N. 3 – P=524 KW**

Portata massima	700 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	24 h/g
Durata massima annua	300 gg/anno
Altezza minima	11,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

**EMISSIONE N. E7 BRUCIATORE A GAS NATURALE VASCA DI TRATTAMENTO DELLE MATRICI SCOMPARTO A – P=51,9 KW**

Portata massima	140 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	300 gg/anno
Altezza minima	11,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	

Polveri	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

**EMISSIONE N. E8 BRUCIATORE A GAS NATURALE VASCA DI TRATTAMENTO DELLE MATRICI SCOMPARTO B – P=51,9 KW**

Portata massima	140 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	300 gg/anno
Altezza minima	11,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

**EMISSIONE N. E9 BRUCIATORE A GAS NATURALE SERBATOIO DI STOCCAGGIO DELL'ACQUA DI LAVAGGIO – P=51,9 KW**

Portata massima	140 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	300 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

**EMISSIONE N. E10 BRUCIATORE A GAS NATURALE SERBATOIO DI STOCCAGGIO DELLA SODA CAUSTICA – P=51,9 KW**

Portata massima	140 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	300 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

**EMISSIONE N. E11 ASPIRATORE DEI VAPORI INTERNI ALL'IMPIANTO DI PULIZIA DELLE MATRICI**

Portata massima	4670 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	300 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Sostanze alcaline (esprese come Na <sub>2</sub> O)	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	AU

**EMISSIONE N. E12 FORNO DI NITRURAZIONE GASSOSA**

Portata massima	25 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	300 gg/anno
Altezza minima	11,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Ammoniaca	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	100 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	Post combustore a torcia

**EMISSIONE N. E13 MOTOPOMPA DIESEL DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO – P=206 KW – SCARSAMENTE RILEVANTE EX COMMA 1 ART. 272**

- a) devono essere adottati tutti gli accorgimenti al fine di prevenire o limitare l'insorgersi e il diffondersi di emissioni diffuse;
- b) i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O<sub>2</sub> ove previsto;
- c) i camini di emissione soggetti ad autorizzazione devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) ed essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- d) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento ad **E11** devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate;
- e) fatto salvo quanto disposto al seguente punto aa) e fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per E1, E4, E5, E6, E7, E8, E9 ed E10 il gestore può non effettuare monitoraggi a dette emissioni essendo utilizzato come combustibile gas naturale (cd. Metano);
- f) fatto salvo quanto disposto al seguente punto aa) e fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per **E12** il gestore può non effettuare monitoraggi a dette emissioni stante la bassa portata di emissione prevista ed i conseguenti flussi di massa degli inquinanti;
- g) le informazioni relative ai **monitoraggi** effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dal ST di ARPAE di Piacenza, firmate dal gestore e mantenute, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- h) per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e <= 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

- i) tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta;
- j) a lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota;
- k) la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
  - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
  - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
  - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici;
- l) le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento;
- m) i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O<sub>2</sub> ove previsto;
- n) i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
- o) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:



- **portata volumetrica, temperatura e pressione** di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
  - **umidità** - vapore acqueo (H<sub>2</sub>O): UNI EN 14790:2017
  - **polveri**: UNI EN 13284-1:2017 o UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);
  - **ossidi di azoto**: UNI EN 14792:2017, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1), ISO 10849 (metodo di misura automatico) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);
  - **ossidi di zolfo**: UNI EN 14791:2017, UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici), ISTISAN 98/02 d.m. 25/08/2000 all.1;
  - **monossido di carbonio**: UNI EN 15058:2017 o ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
  - **ammoniaca**: US EPA CTM-027, UNI EN ISO 218770:2020, UNICHIM 632:1984;
  - **sostanze alcaline**: campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 7401;
- p) per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
  - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
- q) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpae di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
  - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
- r) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di emissioni a flusso non costante e/o non omogeneo saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi;
- s) i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
  - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- t) relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
- u) le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- v) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni; ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ST di Arpae di Piacenza), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- w) in conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
  - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
  - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
- x) i risultati analitici dei monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- y) le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
- z) il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale;
- aa) in ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAC di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
- la data di messa in esercizio degli impianti con almeno 15 giorni di anticipo;
  - entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime, i dati relativi ad almeno **tre monitoraggi** di E1, E11 ed E12 effettuati, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in tre giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime;
- bb) tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
- cc) qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e l'Autorità competente al Controllo (ST di Arpae di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- dd) qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;
- ee) qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni

autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione;

**3. di stabilire** che la Ditta, **entro 6 mesi dall'attivazione** degli scarichi, dovrà provvedere alla caratterizzazione definitiva delle acque reflue industriali prodotte, per le quali è stata chiesta l'assimilazione alle domestiche, producendo la documentazione prevista al punto 5) della D.G.R.E.R. n. 1053/2003; i referti analitici dovranno comprendere la ricerca di tutti i parametri previsti dalla Tab.3 dell'allegato 5 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., così come previsto dalla tabella 1 della succitata Delibera Regionale;

**4. di impartire, per gli scarichi S1 e S2 di acque reflue industriali assimilate alle domestiche recapitanti nel corpo idrico superficiale "canale di scolo aziendale" afferente al Canale Consortile di Bonifica "Rio Grande", le seguenti prescrizioni:**

- a) gli scarichi S1 e S2 dovranno risultare conformi, nei rispettivi pozzetti di prelievo fiscale (PF2, PF3 e PF4 così come indicati in premessa), a quanto previsto nella Tab.1 della D.R.G.E.R. n.1053/2003;
- b) il numero degli A.E. serviti non dovrà in alcun caso risultare uguale o superiore alla massima potenzialità depurativa prevista per l'impianto di trattamento dei reflui (50 A.E.), senza aver presentato debita istanza agli Enti preposti;
- c) tutti i pozzetti d'ispezione posti sulla rete di raccolta delle acque di scarico, compresi quelli atti ai prelievi di legge, devono essere sempre accessibili. In particolare i pozzetti di prelievo fiscale devono essere di tipo regolamentare e tale da consentire un'agevole e corretto campionamento per caduta delle acque reflue;
- d) le aree interessate dagli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche devono essere mantenute costantemente sgombre e facilmente ispezionabili;
- e) la rete fognaria deve essere mantenuta in perfetta efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle condotte e dei pozzetti di ispezione; si dovrà provvedere, pertanto, con opportuna frequenza allo svuotamento dei materiali sedimentati;
- f) le zone di piazzale scoperte non devono essere in alcun modo interessate né da attività lavorative né da deposito di materie prime, materiali già lavorati o rifiuti che possano rilasciare, anche accidentalmente, sostanze inquinanti o in assenza di presidi che ne contengano lo sversamento;
- g) deve essere garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dei sistemi di trattamento/depurazione, prevedendo, oltre alle operazioni di ordinaria manutenzione, controlli periodici tecnico-funzionali che ne attestino l'efficienza. In particolare, al fine di mantenere una corretta efficienza depurativa, dovranno essere asportati periodicamente i fanghi ed i grassi provenienti dai sistemi di trattamento dei reflui e dovranno essere puliti con regolarità i filtri a coalescenza. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità competente;
- h) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non deve creare, nel medesimo, condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;
- i) poiché la quota idrica del canale di bonifica potrà raggiungere il piano campagna, i manufatti di immissione nel canale privato con le loro caratteristiche (quali ad esempio le quote di immissione, la presenza di valvole di non ritorno, il battente idrico di monte) dovranno essere eventualmente adattati/modificati in modo tale da considerare le condizioni idrauliche durante le intense precipitazioni e la stagione irrigua;
- j) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dei sistemi di trattamento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) ad ARPAE (SAC e ST), al Comune di Borgonovo V.T. e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto, i provvedimenti adottati per evitare anche temporaneamente lo

scarico di un reflu non corrispondente ai limiti tabellari di cui alla precedente lettera a) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità. Una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti con le stesse modalità previste per la comunicazione del disservizio;

k) dovrà essere preventivamente comunicata, all'ARPAE (SAC e ST) e al Comune di Borgonovo V.T. e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, ogni eventuale modifica ai sistemi di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

#### **5. di fare salvo che:**

- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto, provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie interne dello stabilimento, dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti;
- il gestore deve mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate che devono rispettare quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e dal Regolamento CE n. 878/2020;
- in considerazione della possibile formazione di emissioni di nebbie oleose, tali nebbie non devono modificare i normali parametri igienici dell'ambiente di lavoro, inoltre la valutazione dei rischi deve definire la natura di eventuali sostanze aerodisperse, escludendo il ricorso ai soli sistemi di protezione collettiva con ventilazione a tiraggio naturale in presenza di sostanze cancerogene e mutagene;
- relativamente alla prevenzione del rischio biologico da legionella, data la presenza di torri evaporative/scrubber, deve essere rispettato quanto previsto dalla DGR 828/2017 ed in particolare si richiamano le indicazioni per la progettazione e la realizzazione di nuovi impianti, nonché per l'analisi e gestione del rischio;

**6. di trasmettere** il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dell'art.14-quinquies della L. 241/90, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperienza dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

#### **7. di dare atto**, altresì, che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Borgonovo Val Tidone per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Borgonovo Val Tidone;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. 59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

#### **Si rende noto che:**

- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità

Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 7 del 31/01/2024 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 9 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

**AVVERSO** al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente  
Dott.ssa Anna Callegari  
Documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005  
s.m.i.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**